

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X


Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Editore e Direttore:

Augusto BALLONI, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

COMITATO EDITORIALE

Coordinatore:

Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Fabio BRAVO (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitale, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore:

Roberta BISI, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitale, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

Focus giurisprudenziale

Gros plan sur la jurisprudence

Case-law Focus

A cura di *Lorenzo Maria Corvucci**

Misure cautelari

Sentenza Corte di Cassazione Sez. 5 Num. 47111/2017 Pres. Sabeone - Rel. Riccardi

L'indagato, ristretto in carcere oramai da mesi 4 in applicazione della relativa misura custodiale, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta della sostituzione della misura in esecuzione di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari.

In relazione all'incolpazione provvisoria di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e lesioni pluriaggravate, a sostegno della propria richiesta, deduceva vizio di motivazione per l'omessa considerazione dello stato di incensuratezza, del decorso del tempo e della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Quanto all'omessa considerazione dello stato di incensuratezza, il giudice nomofilattico rileva essere la censura manifestamente infondata alla luce della disciplina di cui all'art. 274 , lett. c), c.p.p., della quale evidentemente il giudice della cautela ha fatto corretta applicazione, la quale prescrive che la valutazione del pericolo di reiterazione debba essere fondata sulle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e sulla "personalità" dell'indagato, "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti

penali"; e nel caso di specie si contesta al ricorrente di avere esploso colpi di pistola all'indirizzo di due persone, colpendo entrambi, in pieno giorno, a volto scoperto, ed in un cortile all'aperto, condotta che, secondo l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, certamente denota una personalità violenta ed incline al delitto.

Anche la doglianza afferente l'omessa considerazione del decorso del tempo viene dalla Suprema Corte ritenuta manifestamente infondata in quanto "pacifico il principio secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (ex multis, Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015 - dep. 27/10/2015, K e altro, Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalmana, Rv. 258191; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Turato, Rv. 246868)".

Nel caso in esame, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di

* Avvocato, Foro di Bologna.

legittimità, che il decorso del tempo (poco più di quattro mesi) dall'esecuzione della cautela, in assenza di ulteriori indici, costituisse un elemento di carattere neutro ai fini della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari.

La terza doglianza, con la quale si lamentava l'omessa motivazione della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, è stata parimenti ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di legittimità, non soltanto perché l'ordinanza impugnata conteneva invece un'espressa valutazione al riguardo - così si legge in motivazione - "ma anche perché l'appello concerneva il rigetto di un'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari; sicché la valutazione devoluta concerneva essenzialmente il profilo dell'eventuale attenuazione delle esigenze e, dunque, dell'adeguatezza della misura invocata, essendo, invece, il profilo della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di censura, fisiologicamente valutato in sede di ordinanza genetica".

Sentenza Corte di Cassazione Sez. 6 Num. 46792/17 Pres. Conti - Rel. Tronci

Un cittadino straniero, di nazionalità albanese, veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. del Tribunale di Trento con riferimento ad ipotesi di reato di cui agli artt. 74 co. 1 e 73 D.P.R. 309/90.

Avverso tale ordinanza interponeva tempestivo ricorso ex art. 309 c.p.p. avanti il competente Tribunale della Libertà, che lo rigettava.

Proponeva quindi ricorso alla Suprema Corte di Cassazione con il quale deduceva, per quanto qui rileva, violazione per inosservanza/erronea applicazione dell'art. 292, comma 2 lett. c, c.p.p. in

relazione alla ritenuta sussistenza di "autonoma valutazione" cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari e contraddittorietà della motivazione, atteso "che il Tribunale, a fronte di un provvedimento costituito - pressoché esclusivamente - dalla mera trascrizione della richiesta proveniente dall'ufficio del pubblico ministero, dopo aver delineato le caratteristiche che devono connotare la motivazione per relationem ed averne affermato la 'compatibilità con il requisito dell'autonoma valutazione', ha malamente inteso negare, pur in presenza di sintetiche argomentazioni, del tutto vaghe e riferite indistintamente alla totalità degli originari indagati, sì da integrare una 'motivazione meramente apparente', in quanto risoltasi in 'un impianto motivazionale che si riduce ad una sequenza di generiche affermazioni circa l'autoevidenza indiziaria e cautelare che il destinatario del provvedimento dovrebbe autonomamente comprendere dai carteggi del procedimento'. Tanto nonostante il richiamo a molteplici precedenti giurisprudenziali, appositamente esplicitati dall'atto d'impugnazione ed integrati dalla citazione di ulteriori, che si assume - avrebbero dovuto correttamente condurre il Tribunale trentino ad una decisione di opposto segno".

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato alla stregua di tale assorbente motivo di doglianza.

In premessa richiama il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui "in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di 'autonoma valutazione' delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte

di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura 'originale' degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura" (così Sez. 6, sent. n. 13864 del 16.03.2017, Rv. 269648). Evidenziando "che l'obbligo di rafforzata motivazione, che la legge pone a carico del giudice, risponde all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo che ha condotto il giudicante ad assumere la decisione adottata, onde meglio e più adeguatamente corrispondere alla copertura costituzionale assicurata al bene primario della libertà personale dall'art. 13 della Carta Fondamentale, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura solo apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo".

La Corte passa poi ad esaminare due ricorrenti tipologie di provvedimenti, l'una costituita dalla motivazione per relationem e l'altra - che rileva in effetti essere coincidente con il caso di specie di cui al ricorso - dalla incorporazione nell'ordinanza del giudice della richiesta presentata dal p.m.; ed afferma: "In linea generale, è stata ribadita, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/2015, la legittimità del ricorso a tali forme di motivazione, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad 'un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto' (in tal senso, Sez. 3, sent. n. 28979 dell'11.05.2016, Rv. 267350): il che non può che valere, in forza dell'autonomia che connota i singoli rapporti che s'instaurano in seno al procedimento, per ciascun indagato ed in relazione ai distinti fatti oggetto

d'incolpazione (cfr., in parte motiva, la già citata Sez. 6, sent. n. 13864/2017)".

Ad avviso della Corte "nulla osta alla pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare - ad esempio, gli esiti di una perquisizione o le dichiarazioni, anche in forma sintetica, rilasciate da una persona informata sui fatti - trattandosi del substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi. Mentre, per ciò che concerne il profilo squisitamente valutativo, è imprescindibile che esso sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa. Essendo solo il caso di puntualizzare che non vi sono schemi rigidi, l'ottemperanza ai quali consenta automaticamente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, poiché ciò che qui rileva è semmai - per adottare una definizione di stampo civilistico - un'obbligazione di risultato, rispetto alla quale il giudice è pienamente libero di adottare le forme reputate più opportune, purché idonee a dare contezza della propria deliberazione, da tanto discendendo il ripudio delle formule stereotipate di cui alla massima in precedenza citata, proprio perché atte a risolversi in un mero simulacro verbale, privo di reale contenuto per la sua capacità di attagliarsi ad ogni e più svariata ipotesi. Di qui la coerente conclusione, nel senso della sussistenza della nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., in presenza di un'ordinanza priva di motivazione sul punto, ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario (v. Sez. 6, sent. n. 44605 dell'01.10.2015, Rv. 265349).

Conclusione che non può che essere ribadita e fatta propria dal Collegio, a tal fine segnalandosi, proprio in ragione dell'assoluta gravità delle conseguenze che ne scaturiscono, alla luce della specifica ed insuperabile previsione di nullità introdotta nell'art. 309 del codice di rito dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, che il difetto di autonoma valutazione è ipotesi che va tenuta rigorosamente distinta da quella di una motivazione insufficiente e, come tale, suscettibile di essere 'sanata' dall'intervento del giudice del riesame, ferma naturalmente la possibilità di far valere in sede di legittimità - ove ne ricorrano le condizioni - il vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen.”.

Nella presente vicenda processuale, esaminata dalla Suprema Corte, ad opinione della stessa non si è assolutamente in grado di comprendere se e quale sia stata l'operazione valutativa compiuta dal g.i.p.; infatti, a fronte della trascrizione integrale di circa 90 pagine tratte dalla complessiva richiesta del p.m., il g.i.p. ha esclusivamente rilevato che le risultanze in atti (intercettazioni, pedinamenti, osservazioni dirette da parte della polizia giudiziaria e, soprattutto, i sequestri operati delle sostanze stupefacenti grazie proprio alla attività di intercettazione e al complesso delle operazioni di indagine) offrirebbero convincente dimostrazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente, sebbene invece rilevanti genericamente ed indistintamente nei confronti di ulteriori 17 soggetti e per una pluralità di imputazioni provvisorie.

Operazione valutativa del g.i.p. non conforme ai principi di legittimità sopra riassunti in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari personali.

La Corte annulla pertanto l'ordinanza impugnata, nonché quella emessa del g.i.p. del Tribunale di

Trento e, per l'effetto, dispone l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Bancarotta fraudolenta

Sentenza Corte di Cassazione Sez. 5 Num. 45288/17 Pres. Bruno Rel. Scardamaglia

La sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo della fattispecie ancorché improprio, trattandosi di pronuncia giurisdizionale che serve a connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento (Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004 - dep. 29/11/2004, Rossi ed altro, Rv. 23116701).

Ne consegue che la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato d'insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 23/04/2015, Caprara e altri, Rv. 263244; Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014 - dep. 24/11/2014, Grillo Luigi, Rv. 261299; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 - dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258712; Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010 - dep. 01/06/2010, Olivieri, Rv. 247299).

Afferma inoltre la sentenza qui annotata che “quand'anche si volesse assegnare alla dichiarazione di fallimento la natura di condizione obiettiva di punibilità, non per questo, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, si potrebbe prescindere dalla sentenza di fallimento. In questo senso si è espressa di recente questa Corte (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017 - dep. 22/03/2017, Santoro, Rv. 26938901), allorché, dando seguito alla posizione incidentalmente

assunta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, in ordine alla qualificazione della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, ha stabilito che, conformemente al dettato dell'art. 158, comma 2, cod. pen. - a mente del quale, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata - il dies a quo per calcolare il decorso della prescrizione viene a coincidere con la dichiarazione di fallimento. Tale affermazione, ad avviso dell'orientamento interpretativo che se ne fa latore, è coerente con la concezione secondo la quale la condizione di obiettiva punibilità, pur se estranea all'offesa, rappresenta, comunque, il dato che giustifica l'intervento sanzionatorio dello Stato, soltanto all'avverarsi di essa realizzandosi l'opportunità della punizione”.

Tenuità del fatto – Questione processuale

Sentenza Corte di Cassazione penale sez. 2 Num. 45630/17 Pres. Fumu Rel. Recchione

L'ordinanza di archiviazione, emessa dal giudice per le indagini preliminari, che affermi la non punibilità per particolare tenuità del fatto in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero, è da considerarsi provvedimento nullo in quanto in contrasto con il comma 1bis dell'articolo 411 c.p.p. L'articolo, infatti, dispone la necessità che sia formulata tale richiesta da parte del pubblico ministero e che, alla stessa, debba seguire un avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa tale da garantire il contraddittorio camerale che non sia lesivo del diritto di difesa degli stessi.

È proprio l'articolo 410 bis c.p.p. a prevedere esplicitamente al primo comma la nullità in mancanza dell'avviso poc'anzi citato. La ragione è chiara se si coglie la natura intrinseca dell'istituto di cui all'articolo 131 bis c.p.; esso presuppone un fatto tipico e perciò costitutivo di reato. Nel caso specifico, pertanto, la possibilità per il GIP di archiviare, per motivi che esulino dalla richiesta del titolare dell'ufficio della Pubblica accusa, conferirebbe in capo allo stesso poteri inquisitori che non gli sono propri, quali appunto, la verifica della sussistenza dei presupposti della responsabilità penale, seppure nella sua forma lieve.

Il caso Cucchi approdato in Cassazione

Ancora da riesaminare le condotte dei sanitari Osservazioni a margine di Cass. Sezione prima 46432/17 - Pres. Mazzei - Rel. Aprile

La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 9831/2016, annullava la sentenza impugnata nei confronti dei medici, limitatamente all'omicidio colposo, perpetrato nei confronti del giovane paziente, Stefano Cucchi, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma, rigettando nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Pur tuttavia, con sentenza nr. 46432/2017, la Suprema Corte annulla nuovamente la sentenza oggetto di gravame e, per le ragioni che si esporranno di seguito, rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma.

Il caso oggetto di giudizio, in particolare, afferiva i sanitari che, in quanto titolari di posizione di garanzia, violando i doveri ad essa collegati, si

riteneva non avessero impedito il verificarsi dell'evento lesivo - morte, incorrendo, pertanto, nella commissione di un reato sussumibile nella categoria dei cosiddetti reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione. Nella pronuncia che, così procedendo, veniva annullata dagli Ermellini, si era proceduto al riconoscimento del necessario antecedente (“... *su cui innestare l'indagine sull'esistenza del nesso di causalità giuridica alla condotta dei sanitari ...*”) nella patologia causativa del decesso del paziente. Sicché, la Corte territoriale aveva desunto *a contrario* che, laddove non fosse stato possibile far luce, con certezza, su tale presupposto logico – ovvero sull'individuazione della esatta patologia – non sarebbe stato parimenti possibile addivenire ad una pronuncia di colpevolezza nei confronti dei sanitari, poiché, diversamente opinando, la loro penale responsabilità sarebbe stata ricostruita in assenza dell'imprescindibile nesso causale tra condotta ed evento. Ebbene, la Suprema Corte ha posto un significativo accento critico, nel procedere all'annullamento, sulla “mancanza di certezza” che trapela dall'orientamento dei giudicanti, con riferimento alla causa materiale della morte del paziente; vizio, giuridicamente insuperabile e logicamente incomprensibile, al quale i Giudici del secondo grado si erano ben presto “arresi” asserendo che: le quattro diverse ipotesi avanzate al riguardo, da parte dei periti d'ufficio (morte per sindrome da inanizione), dei consulenti del Pubblico Ministero (morte per insufficienza cardio-circolatoria acuta per bradicardia), delle parti civili (morte per esiti di vescica neurologica) e degli imputati (morte cardiaca improvvisa), non fossero state in grado di fornire una spiegazione esaustiva e convincente del decesso. Di talché, la Corte d'Assise d'Appello si orientava verso una “sindrome da inanizione” o “lesività da privazione di cibo e

bevande”, escludendo per giunta la rinnovazione dibattimentale ed una nuova perizia, in quanto esaustiva era stata l'indagine dibattimentale svolta in precedenza. Anche in questa occasione: atteso che l'esplorazione delle condizioni fisiche del giovane paziente avevano dato esiti configgenti, un supplemento peritale non avrebbe potuto che conferire maggiore certezza alla – ben poco definita – causa materiale della morte. È come se i Giudici dell'Appello avessero sì voluto attribuire rilievo ad elementi generici ed al contempo rilevanti (come il plausibile, ma non dimostrato, errore in cui sarebbero incorse le guardie carcerarie nell'attribuire il peso corporeo al paziente ovvero l'ipotizzato rilievo che gli organi del paziente, al momento del decesso, non presentassero le caratteristiche tipiche di una morte da privazione di cibi e liquidi) ma senza – neppure provare a – dare una spiegazione valida, sul piano sia sostanziale che processuale, in ordine alla macroscopica discrasia di tali argomentazioni rispetto alle conclusioni degli stessi periti d'ufficio, il cui percorso logico scientifico non è stato, secondo questo approccio, né approfondito né tantomeno compreso. Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il denunciato vizio di motivazione per contraddittorietà della sentenza e – addebitando la mancata risposta sull'esistenza del nesso di causalità, da parte dei giudici del secondo grado, all'elusione dei principi di diritto enunciati dalla stessa Corte di legittimità – ne ha così riassunto la carente illogicità: “la Corte territoriale, al fine di discostarsi dalle conclusioni cui erano giunti i periti nominati d'ufficio dal giudice di primo grado, che avevano individuato la causa materiale della morte in una sindrome da inanizione, ha impiegato una tecnica argomentativa con la quale si condividono, solo nella capacità di opporsi a ciascuna delle tesi contrarie, le conclusioni cui sono giunti i consulenti

delle parti, senza giungere al punto di fare proprie le suddette conclusioni in ordine alla causa della morte[...] e senza fornire adeguata risposta sulla esistenza del nesso di causalità che andava e (va) risolto attraverso un corretto governo dei principi in tema di utilizzazione del sapere scientifico nel processo penale”.

Per la Corte d’Assise d’Appello di Roma il giovane Stefano Cucchi è morto di fame e di sete. Sicché la manifestata adesione alle conclusioni tracciate dai periti diviene *ex se* apparente dal momento che venivano ignorate tutte le altre accertate e contingenti patologie che, se analizzate *uti singuli*, avrebbero orientato il giudizio controfattuale in altre direzioni. E questo, soprattutto, alla luce dei noti approdi giurisprudenziali in tema di nesso di causalità nei reati omissivi impropri. Nella sentenza SU Franzese è dato leggere che “nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzando come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensività lesiva”. Da qui, la conclusione cui attenersi è stata così perimetrata dalle Sezioni Unite: la “certezza processuale e il rapporto di causalità” possono derivare anche dall’esistenza di coefficienti medio-bassi di probabilità purché essi siano corroborati da un riscontro probatorio inerente alla non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti. Sono diversi gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (risponde di lesioni

colpose gravissime il medico che, con imperizia e negligenza, abbia mancato di rilevare i rischi di grave disidratazione della vittima, omettendo di ordinare l’immediato ricovero del minore, Cass. pen. nr. 40183/2004) che, seppur ritagliati su diversi e specifici casi, inducono tutti a riflettere sulla sentenza impugnata. Difatti, proprio una valutazione di tipo probabilistico logico consente di far chiarezza sul nesso di condizionamento, sostituendo alla mera operazione matematica una metodologia concreta in cui statistica e leggi scientifiche possono essere di supporto, ma non decisive. A questo si aggiunga che, nel caso di reato omissivo per colpa professionale, le variabili sono tali e tante da non poter pressoché mai dare la certezza assoluta del successo terapeutico (si v. Cass. pen. nr. 17379/2003: in tema di reati omissivi commessi mediante commissione non è esclusa la responsabilità del medico che non si attivi a portare a conoscenza del paziente la recidiva di una malattia tumorale anche ove, nella previsione di una morte inevitabile, vi sarebbe, comunque, da esperire un giudizio controfattuale idoneo a dimostrare che il ricorso ad altri rimedi terapeutici potrebbe, o meno, determinare un allungamento della vita).

Tanto premesso, la Suprema Corte di Cassazione afferma che la Corte territoriale non si sia puntualmente uniformata alla sentenza Franzese ma abbia, al contrario, erroneamente interpretato l’art. 40 c.p. Il Giudice del primo grado di giudizio aveva evidenziato come certe conoscenze non possono che essere pretese in un contesto ospedaliero e, in particolar modo, in una struttura protetta in quanto predisposta unicamente al ricovero di soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale che, sovente, attuano lo sciopero della fame e della sete. Orbene, nella sentenza impugnata, il rimprovero mosso ai medici è limitato al profilo della colpa,

senza riferimento alcuno al rilievo eziologico connesso ad esami diagnostici disposti in modo così *routinario* da determinare un progressivo aggravamento del paziente, all'erronea registrazione del peso corporeo registrato al momento dell'ingresso nella struttura ed alle terapie inidonee: tutte circostanze, queste, evidenziate, invece, dai giudicanti del primo grado e dagli stessi periti. Peraltro, a tutto voler concedere, neanche le stesse difese sono mai state in grado di dedurre argomenti di segno contrario e, ciononostante, i Giudice dell'Appello hanno guardato la triste vicenda da un angolo visuale parziale che, nel percorso motivazionale del giudizio controfattuale, ha fatto sì che le gravissime condotte tenute dai sanitari venissero sottovalutate. Senza contare che la vicenda ha implicato anche profili penalistici legati all'obbligo di informazione che grava sui sanitari i quali, invero, non hanno neppure indagato, come invece è loro dovere, sulle ragioni del rifiuto alle cure, proveniente da un giovane paziente in condizioni di quanto mai palese squilibrio psico-fisico.

In conclusione, quanto esposto dimostra, inequivocabilmente, che numerosi erano gli antecedenti causali pertinenti alla sindrome da inanizione e che questi, sottoposti ad un corretto giudizio controfattuale, avrebbero consentito di

sgomberare il campo dall'operato dei sanitari coinvolti e di far luce sulla loro penale responsabilità, erroneamente ricostruita alla stregua del punto terminale della catena causale più prossimo all'evento. In concreto, la Corte territoriale non ha accertato se, nel caso *de quo*, l'adozione di regole richieste ed esigibili avrebbe evitato il verificarsi dell'evento al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte d'Assise d'Appello ha ampiamente riconosciuto che il trattamento sanitario necessario avrebbe richiesto un trasferimento immediato del paziente in struttura dotata di reparto di terapia intensiva e che, probabilmente, ciò avrebbe consentito ancora di recuperare il paziente, ma ha valorizzato - illogicamente - il sintagma temporale a cui far risalire la conoscenza delle analisi, dalla cui lettura sarebbe scaturita tale tipo di valutazione ("a quando, secondo i periti, la situazione era ormai definitivamente compromessa"), trascurando, così, le gravissime omissioni dei doveri di cura e di assistenza, risalenti ad epoca comunque anteriore: "allorquando si debba verificare il nesso di causa con riguardo alla tempestività dell'intervento, lo sguardo del giudice deve rivolgersi all'indietro verso qualsivoglia condotta omissiva antecedente, perché, al contrario, sarebbe premiato il medico neghittoso e distratto che trascuri il giuramento di Ippocrate".